

REGOLAMENTO INTERNO ALLENATORI

LNP - LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO - 2023

Predisposto, concordato e approvato da:

- LNP - LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO
- USAP – UNIONE SINDACALE ALLENATORI PALLACANESTRO

Sulla base delle intese raggiunte dalle associazioni sopra riportate, è stato redatto il seguente **“Regolamento Interno Società dilettantistiche appartenenti alla LNP”** (di seguito **“Regolamento”**) che avrà validità vincolante per le Società partecipanti ai Campionati dilettantistici della Lega Nazionale Pallacanestro e per gli Allenatori con le stesse tesserati (di seguito **“Parti”**), che è da intendersi ad ogni effetto e conseguenza quale allegato al Contratto di lavoro sportivo dilettantistico sottoscritto tra le Parti, formandone parte integrante e sostanziale.

Il presente Regolamento non potrà essere sostituito da eventuali altri regolamenti, peggiorativi dei diritti dell'Allenatore, predisposti dalle singole Società le cui regole contenute non potranno comunque essere in contrasto con i principi generali dell'Ordinamento Statale e Sportivo, né risultare vessatorie o limitative della libertà individuale, né potranno contenere clausole che risultino incompatibili con lo schema normativo del presente Regolamento che le Parti si impegnano a considerare sempre prioritario e vincolante rispetto a qualsiasi successivo e/o ulteriore accordo e/o regolamento sottoposto.

1. Campo di applicazione


- 1.1 Il presente Regolamento disciplina i rapporti fra le Società sportive non professionistiche partecipanti ai Campionati Nazionali Maschili di competenza della LNP, da una parte, e gli Allenatori/Preparatori fisici tesserati per tali Società, dall'altra. In nessun caso lo stesso può derogare a regole o norme contenute nei Regolamenti Federali vigenti.
- 1.2 Il presente accordo è vincolante per tutte le Società e gli Allenatori che prendono parte ai Campionati di cui all'art. 1.1.
- 1.3 Tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento è rimandato all' **“ACCORDO QUADRO COLLETTIVO LAVORO SPORTIVO - 2023”**

2. Accordo economico individuale


- 2.1 Il presente regolamento avrà efficacia solo previa sottoscrizione di un **CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO** su modello condiviso e concordato da LNP ed USAP.
- 2.2 Le Associazioni che stipulano il presente Regolamento, nonché i sottoscrittori dello stesso, sono obbligate al massimo riserbo ed al rispetto della privacy circa il contenuto degli accordi economici individuali.

3. Impegni dell'Allenatore/Preparatore fisico

- 3.1 Per il migliore espletamento di detta attività, l'Allenatore/Preparatore fisico in particolare si impegna:
 - a) ad assumere la responsabilità tecnica della squadra a lui affidata di cui stabilisce ed attua l'indirizzo tecnico, nonché la tempistica e le modalità di preparazione ed allenamento;
 - b) a tutelare e valorizzare il potenziale tecnico e atletico della Società, in relazione alle funzioni a lui affidate;
 - c) a collaborare con la Società nel diffondere fra gli atleti la conoscenza delle necessarie norme igieniche, regolamentari e tecniche, a controllare la condotta morale e sportiva degli atleti



- stessi e nel favorire l'affiatamento della squadra; a controllare che siano utilizzate con diligenza le attrezzature sportive della Società;
- d) al rispetto del dovere di fedeltà nei confronti della Società ed al più assoluto riserbo sugli aspetti, sia tecnici che generali, legati alla vita della squadra e della Società;
 - e) a partecipare e dirigere la squadra in tutte le gare ufficiali in programma (sia nazionali che internazionali), amichevoli e di allenamento, ai tornei estivi ed alle manifestazioni e tornei cui la Società partecipi;
 - f) a partecipare e dirigere gli allenamenti tecnico-tattici utilizzando le strutture tecniche messe a disposizione dalla Società;
 - g) a supportare le attività organizzative della Società, già da prima del precampionato, per quello che riguarda la composizione della squadra, in particolare la valutazione e scelta degli atleti e dei componenti dello staff, e il predisporre il calendario delle attività tecnico-agonistiche in relazione alle disponibilità degli impianti di cui fruisce la Società;
 - h) a concordare il programma di allenamento fisico con l'Allenatore/Preparatore atletico della Società;
 - i) ad avvalersi della collaborazione di eventuali assistenti della Società, che in ogni caso dovranno essere sottoposti al gradimento dell'Allenatore/Preparatore fisico, al fine di articolare in modo ottimale il lavoro di allenamento e di preparazione tecnico-tattica, nonché favorire l'evoluzione tecnica e professionale dei suddetti;
 - j) a promuovere la diffusione e l'elevazione dell'immagine e reputazione societaria, partecipando, entro i limiti consentiti dagli impegni, a manifestazioni, riunioni o clinic di carattere tecnico-sportivo;
 - k) a sottostare alle decisioni di ordine sanitario prese dai medici ufficiali della Società in merito alle disponibilità degli atleti per allenamenti e gare, e fornire ai suddetti medici tutta la collaborazione necessaria alla loro opera di prevenzione, assistenza ed intervento sanitario;
 - l) a rispettare con diligenza e puntualità gli impegni assunti verso la Società;
 - m) a condurre un regime di vita idoneo al raggiungimento dei risultati sportivi prefissati;
 - n) a non assumere sostanze stupefacenti, psicofarmaci e comunque sostanze che riducono la capacità di vigilanza e di controllo;
 - o) a non fare uso di sostanze non comprese nella normativa antidoping assunte con il preciso intento di condizionare le proprie capacità psico-fisiche;
 - p) a fornire nei confronti dei dirigenti, degli atleti, degli altri componenti dello staff tecnico, degli arbitri, dei medici della Società, la massima collaborazione con spirito improntato all'educazione e alla correttezza;
 - q) ad indossare durante il periodo di attività il materiale fornitogli dalla Società, e ad usare, per detti indumenti, la borsa fornita dalla Società;
 - r) a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione del proprio domicilio e del proprio recapito telefonico;
 - s) a garantire la massima disponibilità e collaborazione per quanto attiene il rispetto degli impegni pubblicitari della Società nei riguardi degli sponsor e dei fornitori ufficiali, partecipando ad eventuali iniziative promo-pubblicitarie preventivamente concordate;
 - t) ad autorizzare la Società ad utilizzare proprie immagini e filmati tratti dall'attività sportiva svolta per la Società;
 - u) a non sollevare eccezioni ad eventuali riprese televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni promosse dai mass media o organizzate dai partner promo-pubblicitari della



Società a cui quest'ultima gli chiederà di partecipare. L'intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni non darà diritto ad alcun compenso ulteriore;


- v) a nulla pretendere (compensi o altro tipo di rimborso) nel caso che i partner promopubblicitari della Società intendessero usufruire della sua immagine di Allenatore/Preparatore fisico per scopi pubblicitari;
- w) a non disputare con altre squadre partite o tornei amichevoli, a meno che non gli sia consentito da regolare nullastosa della Società;
- x) a non svolgere attività ad alto rischio di pericolosità, tale che possa comprometterne l'esecuzione della prestazione, nel periodo di durata del presente contratto;
- y) a non effettuare scommesse sportive aventi ad oggetto i campionati di pallacanestro della FIP.

4. Abbigliamento

- 4.1 Durante le sedute di allenamento e le competizioni l'Allenatore/Preparatore fisico è tenuto ad indossare gli indumenti sportivi se forniti dalla Società.
- 4.2 L'Allenatore/Preparatore fisico è tenuto, inoltre, ad indossare la divisa sociale se fornita dalla Società:
 - a) all'entrata e all'uscita dell'impianto sportivo in occasione delle gare interne;
 - b) per l'intera giornata per le gare in trasferta;
 - c) in occasione di apparizioni in pubblico e manifestazioni ufficiali, qualora richiesto dalla Società.
- 4.3 L'Allenatore/Preparatore fisico non può indossare indumenti sociali per scopi diversi da quelli previsti.
- 4.4 L'Allenatore/Preparatore fisico è fatto custode di tutto il materiale (sia indumenti che attrezzature che accessori in genere) fornitogli dalla Società e ne risponde in caso di perdita o distruzione che non siano dovuti a causa di forza maggiore ed al normale deterioramento conseguente all'uso.

5. Trasferte

- 5.1 Obblighi da tenere per le Parti durante le trasferte:
 - a) prima di ogni trasferta la Società consegnerà all'Allenatore/Preparatore fisico il programma di viaggio con gli orari da rispettare;
 - b) l'Allenatore/Preparatore fisico è tenuto ad utilizzare i mezzi di trasporto collettivi stabiliti dalla Società;
 - c) nelle trasferte in pullman non è consentita la presenza di familiari, fidanzate o amici, salvo diversa autorizzazione della Società;
 - d) in caso di ritardo tale da impedirgli l'utilizzo del mezzo di trasporto collettivo, l'Allenatore/Preparatore fisico è tenuto a raggiungere il luogo di destinazione con mezzi propri e a proprie spese, salva l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari da parte della Società;
 - e) per le trasferte che comportino il pernottamento, la Società fornirà all'Allenatore/Preparatore fisico adeguato alloggio in stanza singola. Resteranno a carico dell'Allenatore/Preparatore fisico tutte le spese di telefono, bar, lavanderia personale e simili;
 - f) durante la colazione, il pranzo, la cena e le riunioni, la squadra non deve essere disturbata e nessuno può utilizzare telefoni cellulari;
 - g) è fatto assoluto obbligo all'Allenatore/Preparatore fisico di osservare scrupolosamente gli orari degli appuntamenti per come comunicati da parte della Società a voce e/o mediante apposito programma di viaggio;
 - h) l'Allenatore/Preparatore fisico è tenuto a consumare i pasti insieme alla squadra.



- i) l'Allenatore/Preparatore fisico è tenuto a mantenere un comportamento che non danneggi l'immagine o la reputazione della Società;
- j) l'Allenatore/Preparatore fisico è tenuto a partire e ritornare insieme alla squadra, a meno che non riceva una diversa indicazione dalla Società che vada a variare il programma stabilito.

6. Comportamento prima, durante e dopo le gare


- 6.1 Durante le gare ufficiali l'Allenatore/Preparatore fisico si impegna a:
 - a) in occasione delle gare interne ad essere nello spogliatoio almeno 75 minuti prima della gara;
 - b) rispettare gli avversari, gli arbitri e i tifosi;
 - c) comportarsi nei confronti degli arbitri e degli avversari in maniera conforme alle regole della FIP, evitando atteggiamenti plateali e proteste che possano danneggiare la squadra;
 - d) osservare un comportamento idoneo a non danneggiare l'immagine, la reputazione ed il prestigio della Società, nonché a comprometterne il buon nome.

7. Rapporto mezzi di comunicazione

- 7.1 Fermo il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, l'Allenatore/Preparatore fisico nel corso delle interviste con organi di stampa, televisivi o radiofonici, e nell'uso di social network, non potrà in nessun caso esprimere pareri o rilasciare dichiarazioni che, anche in considerazione della situazione di classifica della squadra, possano risultare comunque lesive. In ogni caso è tenuto ad evitare di esprimere pubblicamente giudizi o valutazioni sull'operato dello staff tecnico e della Società.
- 7.2 L'Allenatore/Preparatore fisico non può rifiutare, salva specifica autorizzazione societaria, di sottoporsi ad interviste in occasione di avvenimenti sportivi e nelle altre occasioni stabilite dalla Società, tanto meno la partecipazione a trasmissioni televisive, secondo le indicazioni della Società, ricevendone comunicazione, quando possibile, 24 ore prima.
- 7.3 L'Allenatore/Preparatore fisico potrà partecipare a programmi televisivi o manifestazioni pubbliche, inerenti all'attività sportiva, dandone comunicazione alla Società.

8. Provvedimenti disciplinari

- 8.1 Ogni provvedimento disciplinare sarà irrogato secondo il principio della "proporzionalità". Le sanzioni del rimprovero orale e del richiamo scritto verranno irrogate senza alcuna formalità. In caso di grave inadempienza potrà essere applicata una multa economica.
- 8.2 In caso la Società decida di applicare una multa all'Allenatore/Preparatore fisico, l'importo potrà avere, nel caso di maggiore gravità, un massimo del 2.5 % del compenso annuale.
- 8.3 Le elencate infrazioni possono essere anche sanzionate con una multa pari, nel suo eventuale ammontare massimo, alla percentuale del compenso mensile che viene di fianco a ognuna indicata, oppure le percentuali qui inserite se concordate, ma solo a ribasso, tra le Parti: ta:
 - a) ritardo ingiustificato ad allenamento: 3 %
 - b) mancato rispetto di orari di partenza o similari comunicati: 5%
 - c) assenza ingiustificata ad allenamento: 5%
 - d) assenza ingiustificata ad una gara: 25%
 - e) inosservanza di cura medica, mancato rispetto delle indicazioni impartite e/o prescrizioni mediche: 5%
 - f) atto di indisciplina nei confronti della Società o inosservanza di prescrizioni o direttive comportamentali: 5%
 - g) comportamento irrispettoso nei confronti del pubblico: 10%
 - h) espulsione per fatti diversi dal "doppio tecnico": 5%



- i) dichiarazione pubblica lesiva della reputazione della Società, degli atleti o di qualsiasi altro tesserato del sodalizio: 20%
 - j) malattia o infortunio dovuti a condotta sregolata dell'Allenatore/Preparatore fisico o comunque a cause attribuibili a sua colpa grave: 25%
 - k) mancata consegna abbigliamento sportivo quando richiesto: 3%
 - l) comportamento lesivo per l'immagine ed il decoro della Società: 5%
 - m) violazione regole dell'art. 4 relativo all'uso dell'abbigliamento: 3%
- 8.4 In caso di espulsione, laddove immagini televisive scagionino l'Allenatore/Preparatore fisico, la sanzione sarà annullata.
- 8.5 Salvo che risulti diversamente stabilito, in caso di grave recidiva della stessa infrazione, o in infrazione della stessa indole, si raddoppia l'importo della multa in concreto comminata per l'infrazione precedentemente commessa. In ogni caso l'importo della singola multa non può superare il 2.5 % del compenso annuo. Sarà in ogni caso nullo un provvedimento sanzionatorio eccedente tale importo, fatta salva la facoltà della Società di adire il Collegio Arbitrale FIP ove ritenga l'Allenatore/Preparatore fisico meritevole di diversa sanzione.
- 9. Modalità di irrogazione della sanzione**
- 9.1 La sanzione, previa notifica, verrà trattenuta dal compenso del mese successivo. L'ammontare della stessa, nei massimali di cui sopra, verrà determinato in proporzione alla gravità dell'inadempimento posto in essere e l'eventuale provvedimento disciplinare deve essere proporzionato alla gravità del fatto contestato e deve essere comunicato all'Allenatore/Preparatore fisico, con raccomandata a.r. o mail pec al domicilio contrattuale, o mezzo equipollente che comprovi l'avvenuta ricezione da parte dell'Allenatore/Preparatore fisico, da inviare, a pena di inefficacia, entro 7 giorni dal verificarsi del fatto contestato, invitandolo a controdedurre entro un termine non inferiore a 7 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione di addebito. Se sceglierà di non far pervenire le sue controdeduzioni per iscritto nel termine stabilito in suo favore, l'Allenatore/Preparatore fisico potrà richiedere, entro tale termine, di essere sentito oralmente, anche con l'assistenza di un suo rappresentante.
- La Società potrà deliberare il provvedimento nei 5 giorni successivi a quello in cui ha sentito l'Allenatore/Preparatore fisico o ha ricevuto le sue difese scritte; ovvero, in assenza di difese, nei 5 giorni successivi a quello dello spirare del termine concesso a difesa, comunicando entro 20 giorni la decisione all'Allenatore/Preparatore fisico. Avverso il provvedimento adottato, l'Allenatore/Preparatore fisico potrà ricorrere nei modi e nei termini di cui all'art. 63 e ss R.O. FIP.
- 9.2 L'Allenatore/Preparatore fisico, in quanto tesserato, è soggetto a tutte le norme emanate dalla FIP ed in particolare è assoggettato alla potestà disciplinare federale.
- 9.3 La Società che ricorre avverso a squalifiche o provvedimenti disciplinari comminati all'Allenatore/Preparatore fisico dagli Organi di Giustizia della FIP, si assumerà interamente ogni relativo onere e costo. Qualora la Società non intenda ricorrere, dando di ciò comunicazione all'Allenatore/Preparatore fisico, questi ha comunque diritto di proporre eventuale ricorso a proprie spese e cura.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

_____, il _____



Denominazione della Società

nome dell'Allenatore/Preparatore fisico

Firma del rappresentante della Società

firma dell'Allenatore/Preparatore fisico